ASSOCIAZIONE CITTÀ DELLA MUSICA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di gennaio, alle ore 13:30, presso la sede di svolgimento delle attività in Taglio di Po, via Romea comunale, n. 29, si è riunita l'assemblea generale straordinaria dell'associazione Città della Musica.

È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:

- Presidente: Gessica Reddi
- Vicepresidente: Milena Fusetto
- Segretario: Gildo Turolla
- Consigliere: Antonio Roman

e 94 altri associati su un totale di 124 in regola con il pagamento della quota associativa, come da libro soci alla data odierna, compresi i membri del Consiglio Direttivo.

Assume la presidenza la signora Gessica Reddi.

Il Presidente

PREMETTE

- che venne indetta per il giorno 20 gennaio 2023, alle ore 23:00, presso la sede di svolgimento delle attività in Ariano nel Polesine, loc. Grillara, l'assemblea generale straordinaria della suddetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
    1) modifiche statutarie per adeguamento al Codice del Terzo Settore;
    2) adempimenti conseguenti le modifiche statutarie;
    3) varie ed eventuali;
- che l'assemblea generale straordinaria in prima convocazione non venne considerata atta a deliberare per mancato rispetto dei quorum costitutivi previsti dallo statuto;
- che l'avviso di convocazione riportava la data della seconda convocazione;
- che l'assemblea in seconda convocazione risulta così regolarmente convocata;
- che sono legittimamente intervenuti tutti i membri del Consiglio Direttivo.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Su proposta del Presidente, l'assemblea chiama a fungere da segretario il signor Gildo Turolla.

Il Presidente inizia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, comunicando ai presenti che in seguito agli ultimi chiarimenti emanati dall'Agenzia delle Entrate, si rende necessario l'adeguamento dello statuto a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017, al fine di potersi qualificare come ETS (Ente del Terzo Settore) e, in particolare, APS (Associazione di Promozione sociale), mantenendo così la possibilità di continuare a perpetuare gli scopi associativi in qualità di ente non commerciale. Il Presidente prosegue facendo presente che il Consiglio direttivo ha provveduto a redigere una bozza di statuto, contenente gli elementi necessari all'adeguamento al Codice del Terzo Settore, quali:

- denominazione sociale, con l'introduzione della dicitura Associazione di promozione sociale (APS) e della dicitura Ente del terzo settore (ETS);
- indicazione dello scopo associativo, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del Codice del terzo settore, con distinzione fra attività di interesse generale e attività diverse;
- indicazione dell'assenza dello scopo di lucro, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;

- descrizione delle modalità e dei tempi relativi all'approvazione del rendiconto, con riferimento al deposito presso il RUNTS;
- indicazione della gestione dei rapporti con gli associati, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;
- indicazione delle caratteristiche degli organi sociali, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, con indicazione della possibilità della nomina dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, quando previsto;
- indicazioni riguardanti la devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;
- inserimento della norma di rinvio, con riferimento alla legge 6 giugno 2016, n. 106 e al d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.

Il Presidente aggiunge che, approfittando dell'occasione, il Consiglio direttivo ha apportato alcune ulteriori modifiche allo Statuto, anche se non espressamente previste dal Codice del Terzo Settore, e comunque concordanti con quanto da esso previsto, in modo da aggiornarlo e renderlo più completo, tenendo conto delle esigenze dell'Associazione.
Il Presidente dà lettura del nuovo statuto, evidenziando le parti modificate.

Su richiesta del Presidente, i presenti approvano all'unanimità le modifiche proposte.

Il Presidente, proseguendo con il secondo punto all'ordine del giorno, comunica che il presente verbale, unitamente al nuovo statuto approvato, dovrà essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate, versando l'imposta di registro pari a euro 200,00 e l'imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni 100,00 righe. Successivamente, occorrerà procedere con l'iscrizione dell'Associazione, per il tramite dell'Ente di Promozione AICS, al Registro unico del terzo settore (RUNTS). Su richiesta del Presidente, i presenti deliberano all'unanimità di conferire al Vicepresidente, il quale accetta, l'incarico di occuparsi degli adempimenti sopra esposti, provvedendo ai pagamenti necessari.

Si autorizza inoltre il Presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runts per adeguare lo statuto al d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. per il perfezionamento dell'iscrizione.

Null'altro essendovi da deliberare e fattesi le ore 14:50, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea e chiude contestualmente il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma. Al verbale viene allegato il nuovo statuto.

I presenti approvano all'unanimità le modifiche proposte.

Taglio di Po, 21 gennaio 2023

Il Segretario _____

Il Presidente Jessica Reddi

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "ASSOCIAZIONE CITTÀ DELLA MUSICA A.P.S."
Ente del Terzo Settore

Art. 1. Costituzione e denominazione - È costituita un'Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore non commerciale e senza scopo di lucro, che assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE CITTÀ DELLA MUSICA A.P.S.".
L'Associazione ha sede in Taglio di Po (RO), via Romea Comunale n. 127/A int.1. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta l'obbligo di modificare lo Statuto.
L'Associazione ha struttura e contenuti democratici. La sua durata è illimitata.

Art. 2. Scopi e finalità - L'Associazione è un Ente del Terzo Settore che, in conformità con la Legge 6 giugno 2016 n. 106 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss. mm. ii., opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale indicate nel prosieguo del presente articolo.
L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.
L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice civile.
L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, di elettività e gratuità delle cariche sociali, favorendone la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. L'obiettivo dell'Associazione è diffondere la cultura musicale, promuovendo iniziative d'animazione ed educazione musicale, dirette a sviluppare, principalmente nell'ambito del proprio territorio, la conoscenza dell'arte musicale fra i cittadini.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss. mm. ii. In particolare, esercita e organizza attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, l'Associazione potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

- Istituire corsi di avviamento all'attività vocale e strumentale e corsi di studi teorici e pratici della musica, per divulgare la conoscenza della musica e per creare momenti di ritrovo e di aggregazione;
- Dare vita a iniziative specifiche come laboratori, stages, mostre, corsi, seminari e manifestazioni varie, connesse alla musica nelle sue varie espressioni vocale, strumentale, corporea e teatrale;
- Promuovere collaborazioni con enti pubblici e altre associazioni musicali e culturali, cantanti e interpreti musicali e artistici, allo scopo di valorizzare il patrimonio culturale e artistico del territorio;
- Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- Costituire dei gruppi artistico musicali;
- Istituire gare e concorsi musicali e canori;
- promuovere la creatività musicale tramite produzione discografica, organizzazione di spettacoli e attività editoriali;
- favorire la promozione e la valorizzazione artistica dei propri associati, organizzandone la partecipazione a eventi dell'associazione in collaborazione con enti pubblici e privati.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;

Art. 3. Gestione delle attività organizzate - Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.
Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, in base a quanto stabilito con delibera del Consiglio direttivo, con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.
Tutti i volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti.

Art. 4. Risorse economiche - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative ordinarie;
b) quote associative suppletive o straordinarie;
c) dai proventi della gestione del patrimonio;
d) dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui all'art. 2 del presente statuto;
e) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
f) erogazioni liberali;
g) contributi di enti pubblici e privati;
h) rimborsi derivanti da convenzioni;
i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
j) entrate derivanti da raccolte fondi.

Il Consiglio direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali, permute e alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo, stipulazioni di contratti, emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell'ordinaria amministrazione.
Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.
Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

Art.5. Patrimonio - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque

denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 21 del presente statuto.

Art. 6. Esercizio Sociale e Bilancio d'Esercizio - L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art. 7. Bilancio Sociale - Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 8. Associati - Possono far parte dell'Associazione, senza limitazioni in riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura, tutti coloro che ne facciano domanda scritta al Consiglio direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di voler partecipare alla vita associativa, di voler condividere gli scopi istituzionali, di attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. Il Consiglio direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla. Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non ha carattere patrimoniale e non determina diversi diritti di partecipazione sociale; non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile, né rivalutabile neanche in caso di morte.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
Fra gli associati esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo.
La qualifica di associato si perde:

a) per decesso;
b) per recesso. La comunicazione di recesso deve essere effettuata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno trenta giorni prima;
c) per scioglimento volontario dell'Associazione;

d) per sospensione o espulsione, a seguito di sanzione comminata dal Consiglio direttivo dell'Associazione, in conseguenza di gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari, morosità nei pagamenti delle quote associative, comportamento indegno.

Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

In caso di recesso, decadenza, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Art. 9. Diritti e doveri degli associati - I soci hanno diritto:

a) di partecipare alle attività e alle manifestazioni promosse dall'Associazione e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
b) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende raggiungere gli scopi sociali;
c) di usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
d) di partecipare alle assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa;
e) di votare per l'approvazione delle modifiche allo statuto e dei regolamenti;
f) di votare per l'approvazione dei bilanci;
g) di votare per la nomina degli organi sociali e, qualora maggiorenni, farsi eleggere negli stessi;
h) di dare le dimissioni;
i) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del bilancio e di consultare i verbali e i libri sociali.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e, se maggiorenni, all'elettorato passivo tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età. Fino al compimento del diciottesimo anno di età il diritto di voto è esercitato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

I soci sono tenuti:

a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
e) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
f) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione.

Art. 10. Emblema - L'Associazione ha il seguente emblema caratterizzato da un circolo contenente uno skyline di una città sullo sfondo, con un vinile che funge da sole al tramonto e dalla silhouette di un gruppo di artisti che si esibiscono in primo piano. Chiude l'emblema la scritta "Associazione città della musica" bicolore in testa al logo.

Art. 11. Quote associative - Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

Art. 12. Organi sociali - Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente.

Ricorrendo le circostanze previste dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, sono organi sociali anche l'Organo di Controllo e l'Organo di revisione.

Art. 13. Assemblea degli associati - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione, che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'Assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. I verbali delle assemblee verranno conservati nell'apposito registro depositato presso la sede sociale. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale e ogni socio ha diritto a un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio a un altro socio, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio, nonché per l'approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal consiglio direttivo.

L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria, recante la data della prima e della seconda convocazione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato.

In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- l'elezione e la revoca degli Organi sociali e ne delibera eventuali compensi;
- le deliberazioni riguardanti la responsabilità dei componenti degli organi sociali e le azioni di responsabilità nei loro confronti;
- le deliberazioni sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di sospensione o espulsione;
- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- l'approvazione dei bilanci sociali redatti in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.;
- l'approvazione del programma di attività dell'associazione;
- l'approvazione di eventuali regolamenti interni e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- la deliberazione sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno;
- gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

- l'approvazione delle modifiche statutarie;
- la trasformazione, la fusione, la scissione;
- lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, secondo quanto previsto dall'art. 21 del presente Statuto;
- la deliberazione sulle altre materie per cui è stata convocata e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che deve tenersi ad almeno 24 ore dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice civile.

Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole

della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.
L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 14. Consiglio direttivo - L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre membri a un massimo di sette. Il primo Consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio direttivo resta in carica cinque anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio e i suoi componenti possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo, per redigere il bilancio di esercizio, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente. Si riunisce inoltre ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio. I verbali delle riunioni del Consiglio direttivo verranno conservati nell'apposito registro depositato presso la sede sociale.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
In particolare, sono compiti del Consiglio direttivo:

a) mantenere i rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
b) elaborare progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati
c) deliberare circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione nonché adottare provvedimenti disciplinari e deliberare circa la sospensione o l'espulsione dei soci;
d) attuare gli indirizzi dell'Assemblea dei soci e approvare i programmi di attività;
e) assegnare gli incarichi di lavoro;
f) redigere il bilancio di esercizio da presentare all'Assemblea, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 2 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
g) redigere eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
h) fissare la quota associativa e stabilire eventuali quote suppletive;
i) nominare al suo interno il Presidente del Consiglio direttivo, il Vicepresidente e il Segretario;
j) gestire l'ordinaria amministrazione, assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati a professionisti;
k) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'Associazione, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti, sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione.

Art. 15. Presidente - Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri di straordinaria amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Presiede le riunioni dell'Assemblea, presiede e convoca quelle del Consiglio direttivo. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.
In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte temporaneamente dal

Vicepresidente.

Art. 16. Organo di controllo - Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all'articolo 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Art. 17. Organo di revisione - Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui un componente dell'organo di controllo di cui all'articolo 24 del presente statuto, sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 18. Libri dell'Associazione - Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione, quando presenti, nonché il libro dei soci dell'Associazione.
Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., rivolgendo apposita istanza al Presidente, il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i liberi stessi, entro i trenta giorni successivi. Il Consiglio direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.

Art. 19. Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore - L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce' fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 20. Rimandi al codice civile e alla normativa di settore - Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, al Codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 21. Scioglimento dell'Associazione - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo

parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce.
A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Norma transitoria - Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Rovigo
Ufficio territoriale di Adria

N. 68 Serie 3
Registrato in Adria il 24/01/2023
Esatto Euro 200,00 (duecento/00)
di cui Euro ... Bollo, Euro 200 Registro,
Euro ... Ipot, Euro ... Cat, Euro ... T.S.

Maria Stocco
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale